

D.g.r. 2 dicembre 2024 - n. XII/3522
Determinazioni in materia di attività estrattiva di cava, relativamente alla quantificazione della quota parte della tariffa spettante ai comuni interessati dagli impatti evidenziati nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, nonché agli incentivi per il risparmio di materie prime e all'adozione di sistemi di gestione della qualità, ai sensi degli articoli 12 e 15 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 20

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge regionale 8 novembre 2021, n. 20, recante «Disciplina della coltivazione e sostenibile di sostanze minerali di cava per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati»;
- la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5, norme in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, norme in materia ambientale;

Visti altresì:

- l'articolo 6, comma 1, lettera c), della l.r. 20/2021, che demanda alla Giunta regionale la determinazione delle modalità tecnico operative di attuazione e applicazione della medesima legge, in particolare gli strumenti e le misure incentivanti di cui all'articolo 4, in merito all'adozione di sistemi di gestione della qualità, il risparmio energetico, l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile e l'innovazione tecnologica nell'attività estrattiva, nonché all'articolo 15, inerenti il risparmio di materie prime e all'utilizzo dei materiali inerti provenienti dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti;
- l'articolo 12, comma 19, lettera g), della l.r. 20/2021, ai sensi del quale la Giunta regionale specifica la disciplina per la quantificazione della quota parte della tariffa ai comuni interessati dagli impatti evidenziati nella procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto, nonché le relative modalità di riparto, che tengano conto dell'entità degli impatti ambientali dell'attività estrattiva;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 12, comma 11, lettera e), della l.r. 20/2021, la quantificazione della quota parte della tariffa, spettante ai comuni interessati dagli impatti evidenziati nella procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto, non può essere superiore a un terzo di quella spettante ai comuni sede di attività estrattiva;

Richiamato l'articolo 15, comma 1, della l.r. 20/2021, che prevede, al fine di incentivare il risparmio di materie prime, in caso vengano effettuate attività di recupero o riciclo di rifiuti, anche non localizzate nel medesimo sedime di cava, in proporzione ai volumi recuperati o riciclati e commercializzati in luogo dei materiali di cava, che:

- l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva può essere prorogata fino a due anni, ulteriori rispetto ai termini di previsti all'articolo 12, comma 12;
- l'entità delle somme delle tariffe di escavazione, di cui all'articolo 18, possono essere ridotte in misura non superiore al 20 per cento;

Visto l'articolo 15, comma 4, della l.r. 20/2021, in applicazione del quale la Giunta regionale specifica l'entità della riduzione delle tariffe di escavazione di cui all'articolo 18, nonché le condizioni e le modalità per il rilascio della proroga prevista al comma 1, lettera a);

Visto, altresì, l'articolo 15, comma 5, della l.r. 20/2021, ai sensi del quale per il settore merceologico delle pietre ornamentali, gli incentivi si applicano ai risparmi di materia prima conseguiti mediante l'ottimizzazione della resa di produzione dei blocchi lapidei di pietra naturale da taglio, rispetto alla produzione di pietrisco;

Vista la proposta di determinazioni relative alla quantificazione della quota parte della tariffa spettante ai comuni interessati dagli impatti evidenziati nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA nonché agli incentivi per il risparmio di materie prime e all'adozione di sistemi di gestione della qualità previsti dalla l.r. 20/2021, di cui agli allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto, predisposte dagli uffici regionali con il supporto di FLA, nell'ambito dell'Accordo di collaborazione sottoscritto con decreto dirigenziale n. 16643 del 30 novembre 2021;

Dato atto che la proposta di determinazioni è stata oggetto di ampio confronto con le dd.gg. regionali interessate, le Province e la Città metropolitana, ARPA, ANCI e gli Stakeholder di settore;

Visto il parere favorevole n. XII/7 espresso dal Comitato tecnico regionale per le attività estrattive di cava, di cui all'articolo 24, comma 5, della l.r. 20/2021, nella seduta del 29 ottobre 2024;

Ritenuto pertanto di approvare le determinazioni relative alla quantificazione della quota parte della tariffa spettante ai comuni interessati dagli impatti evidenziati nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA nonché agli incentivi per il risparmio di materie prime e all'adozione di sistemi di gestione della qualità previsti dalla l.r. 20/2021, di cui agli allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto opportuno che le disposizioni oggetto del presente provvedimento si applichino a decorrere dall'annualità 2025, in quanto necessitano di valutazioni puntuali in merito al computo dei diritti di escavazione, all'aggiornamento delle fidejussioni, nonché alla predisposizione di studi ambientali adeguati;

Dato atto che le disposizioni di cui agli articoli 15 e 12, comma 19, lettera g) diventeranno applicabili a decorrere dall'annualità 2025, come riportato nel decreto regionale n. 3525 del 1° marzo 2024 che reca la ricognizione delle disposizioni immediatamente applicabili della l.r. 20/2021;

Visto l'art. 12, comma 1 bis, del d.lgs. n. 33/2013, che prevede la pubblicazione degli obblighi amministrativi nei confronti di cittadini ed imprese, nell'apposita sezione del sito Amministrazione trasparente con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi;

Tenuto conto del combinato disposto dell'articolo 28, comma 11 e dall'articolo 12, comma 19, lettera e) della l.r. 20/2021, la disposizione di cui all'art. 12, comma 19, lettera g), si applica alle autorizzazioni o concessioni in essere o ai progetti di gestione produttiva approvati, in caso di variante che comporti un procedimento di valutazione ambientale;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. XII/42 del 20 giugno 2023, ed in particolare l'obiettivo strategico 5.1.4.1 «Attuare la normativa sulle attività estrattive»;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le determinazioni relative alla quantificazione della quota parte della tariffa spettante ai comuni interessati dagli impatti evidenziati nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA nonché agli incentivi per il risparmio di materie prime e all'adozione di sistemi di gestione della qualità previsti dalla l.r. 20/2021, di cui agli allegati A e B parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di prevedere che le disposizioni di cui agli articoli 15 e 12, comma 19, lettera g) diventeranno applicabili a decorrere dall'annualità 2025;

3. di dare atto che la disposizione di cui all'art. 12, comma 19, lettera g), per il combinato disposto dell'articolo 28, comma 11 e dall'articolo 12, comma 19, lettera e) della l.r. 20/2021, si applica alle autorizzazioni o concessioni in essere o ai progetti di gestione produttiva approvati, in caso di variante che comporti un procedimento di valutazione ambientale;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto, compresi gli allegati A e B sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e nell'apposito scadenziario della sezione Oneri informativi di Amministrazione trasparente di Regione.

Il segretario: Riccardo Perini

_____ • _____



REGIONE LOMBARDIA

Direzione Generale Ambiente e Clima
Unità Organizzativa Economia Circolare e Tutela delle Risorse Naturali

ALLEGATO A

DETERMINAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESTRATTIVA DI CAVA, RELATIVAMENTE ALLA QUANTIFICAZIONE DELLA QUOTA PARTE DELLA TARIFFA SPETTANTE AI COMUNI INTERESSATI DAGLI IMPATTI EVIDENZIATI NELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA O DI VIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 12, COMMA 19, LETTERA G), DELLA LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2021, N. 20.

L'articolo 12 della legge regionale 20/2021, Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e dei relativi impianti e pertinenze, al comma 19 lettera g), prevede che la Giunta disciplini:

- la quantificazione della quota parte della tariffa, non superiore a un terzo di quella spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 18, comma 3, da destinare, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera d), a favore dei comuni diversi da quello o da quelli sede dell'attività estrattiva¹, qualora interessati dagli impatti evidenziati nella procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto.

Pertanto, stabilito dalla norma che una quota parte di tariffa non inferiore ai due terzi viene assegnata ai comuni sede di attività estrattiva in relazione ai volumi estratti nei singoli comuni, si procede ad identificare le modalità di riconoscimento degli importi spettanti ai comuni interessati dagli impatti di cava, nel limite massimo di un terzo della tariffa.

Si precisa che l'assegnazione della quota parte di tariffa al/ai Comune/i sede di attività estrattiva, ai sensi all'articolo 12, comma 19, lettera g), non sostituisce gli eventuali oneri per gli interventi di mitigazione e compensazione definiti in sede di valutazione ambientale del progetto di coltivazione. Il metodo di calcolo stabilito nei presenti criteri è finalizzato unicamente al riparto della tariffa e non ha alcun effetto sulle altre valutazioni da effettuare nell'ambito della procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto.

Nel definire i criteri di ripartizione della tariffa fra gli EE.LL. interessati, occorre definire il territorio impattato, articolandolo in relazione alle diverse situazioni presenti.

Gli impatti attesi che vengono presi in considerazione ai fini dei presenti criteri si riferiscono a:

1. Impatto diretto della localizzazione degli impianti di cava;
2. Impatto da emissione di rumori e polveri dal sito estrattivo e dall'impianto di lavorazione;
3. impatto sulle infrastrutture viabilistiche stradali (comprese le parti di carreggiata dedicate alla mobilità ciclabile) dovuto al traffico dei mezzi di trasporto del materiale estratto e di quello finito;
4. impatto relativo all'emissione di rumore a seguito di volate di mine.

In sede di presentazione di istanza di valutazione ambientale dell'attività estrattiva, il proponente dovrà definire, nel progetto di coltivazione e nello studio ambientale, le aree sulle quali l'attività comporta detti impatti, utilizzando il metodo semplificato di cui ai presenti criteri; il riparto di una quota parte della tariffa minore o uguale ad un terzo della tariffa stessa sarà attuato in proporzione alle superfici impattate nei diversi comuni, definite in aderenza ai seguenti criteri, che tengono conto dei differenti pesi degli impatti generati:

- aree con impatti da rumore e polveri, determinate convenzionalmente considerando:

¹ Per sede dell'attività estrattiva, si intende l'area della cava interessata dall'escavazione.

- le superfici presenti in un buffer di 500 m esterno al perimetro di cava (come individuato nel progetto di coltivazione)². Questa superficie, nel calcolo della ripartizione della tariffa, sarà moltiplicata per un fattore pari a 2 per le sole superfici comprese nei centri abitati, come definite dai PGT;
 - La superficie dell'area impianti di cava, calcolate moltiplicando per un fattore pari a 2 le superfici specifiche degli impianti di lavorazione, delle aree di accesso agli stessi e di movimentazione e deposito materiali; tale area viene considerata solo per i comuni non sede di attività estrattiva;
- Nel caso di volate di mine, la valutazione delle immissioni di rumore sarà estesa alle superfici dei centri abitati esterni all'area buffer nelle quali viene superato il valore di 3 dB. Questa superficie, nel calcolo della ripartizione della tariffa, sarà moltiplicata per un fattore pari a 2.
 - Superfici stradali (così come definite dal Codice della Strada) la cui manutenzione è di competenza comunale e su cui impatta il traffico di cava, estese per uno sviluppo in lunghezza dall'area estrattiva sino al raggiungimento della viabilità di competenza provinciale o statale. Questa superficie, nel calcolo della ripartizione della tariffa, sarà moltiplicata per un fattore pari a 100, per tenere conto anche dei costi di manutenzione dei manti stradali.

Qualora la percentuale di tariffa spettante per gli impatti definiti, ottenuta moltiplicando la percentuale di impatto di ciascun comune per l'importo della tariffa, risulti maggiore di un terzo per i comuni non sede di cava, agli stessi verrà attribuita una tariffa complessiva di un terzo, distribuita in proporzione agli impatti subiti.

Qualora la percentuale di tariffa spettante ai comuni non sede di cava sia inferiore ad un terzo, la quota rimanente sarà destinata ai comuni sede di cava in proporzione alle superfici impattate nei singoli comuni.


Il Proponente indicherà nel progetto di coltivazione la proposta di ripartizione della tariffa fra i comuni interessati, determinata secondo il metodo sopra indicato, e l'atto di autorizzazione del progetto indicherà le quote di tariffa spettante ai comuni interessati. Il proponente, nell'atto di convenzione sottoscritto con il Comune o con i Comuni sede dell'attività estrattiva, inserirà l'impegno a versare la quota parte della tariffa secondo quanto previsto all'articolo 16, comma 2, lettera d.

² Per perimetro di cava di intende il perimetro che comprende le aree estrattive, di deposito, lavorazione, trattamento e movimentazione, che può quindi non essere coincidente con il perimetro dell'ATE ex l.r. 14/98.

ESEMPI

1) Caso di 2 comuni, di cui uno sede dell'attività estrattiva

CASO DI DUE COMUNI CON COMUNE A SEDE DI CAVA CON AREA ESTRATTIVA E COMUNE B NON SEDE DI CAVA



LEGENDA SCHEMA	
A1	AREA DI INCIDENZA DELLA CAVA DAL BUFFER DI 500 MT. SUL COMUNE "A"
A4	SUPERFICI STRADALI DI COMPETENZA DEL COMUNE "A" SU CUI IMPATTA IL TRAFFICO DI CAVA
B1	AREA DI INCIDENZA DELLA CAVA DAL BUFFER DI 500 MT. SUL COMUNE "B"
B2	AREA DI INCIDENZA DELLA CAVA DAL BUFFER DI 500 MT. NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE "B"
B3	AREA DI INCIDENZA DELLE IMMISSIONI DI RUMORE DI VOLATE > 3DB NEL CENTRO ABITATO ESTERNO AL BUFFER DI 500 MT. DEL COMUNE "B"
B4	SUPERFICI STRADALI DI COMPETENZA DEL COMUNE "B" SU CUI IMPATTA IL TRAFFICO DI CAVA


Ipotizzando che gli impatti complessivi siano distribuiti per il 50% su ciascuno dei due comuni A e B, la tariffa complessiva sarà articolata come segue (**vedi tabella, foglio di calcolo n. 1**).

La tariffa complessiva sarà articolata con:

- comune A = 2/3 della tariffa (in quanto sede di cava)
- comune B = 1/3 della tariffa (50% della tariffa per impatti, ridotta al massimo di legge pari ad 1/3)

2) Caso di 3 comuni, di cui uno sede dell'attività estrattiva

CASO DI TRE COMUNI CON COMUNE A SEDE DI CAVA CON AREA ESTRATTIVA E COMUNI B E C NON SEDE DI CAVA



LEGENDA SCHEMA	
A1	AREA DI INCIDENZA DELLA CAVA DAL BUFFER DI 500 MT. SUL COMUNE "A"
A4	SUPERFICI STRADALI DI COMPETENZA DEL COMUNE "A" SU CUI IMPATTA IL TRAFFICO DI CAVA
B1	AREA DI INCIDENZA DELLA CAVA DAL BUFFER DI 500 MT. SUL COMUNE "B"
B2	AREA DI INCIDENZA DELLA CAVA DAL BUFFER DI 500 MT. NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE "B"
B3	AREA DI INCIDENZA DELLE IMMISSIONI DI RUMORE DI VOLATE > 3DB NEL CENTRO ABITATO ESTERNO AL BUFFER DI 500 MT. DEL COMUNE "B"
B4	SUPERFICI STRADALI DI COMPETENZA DEL COMUNE "B" SU CUI IMPATTA IL TRAFFICO DI CAVA
C1	AREA DI INCIDENZA DELLA CAVA DAL BUFFER DI 500 MT. SUL COMUNE "C"
C2	AREA DI INCIDENZA DELLA CAVA DAL BUFFER DI 500 MT. NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE "C"
C3	AREA DI INCIDENZA DELLE IMMISSIONI DI RUMORE NEL CENTRO ABITATO ESTERNO AL BUFFER DI 500 MT. DEL COMUNE "C"
C4	SUPERFICI STRADALI DI COMPETENZA DEL COMUNE "C" SU CUI IMPATTA IL TRAFFICO DI CAVA


Ipotizzando che gli impatti complessivi siano distribuiti per il 50% sul comune A sede di attività estrattiva e per il 30% e il 20% sui comuni B e C non sede di attività estrattiva, la tariffa complessiva sarà articolata come segue **(vedi tabella, foglio di calcolo n. 2)**.

La tariffa complessiva sarà articolata come segue:

- comune A = $\frac{2}{3}$ tariffa
- comune B = $\frac{1}{3}$ tariffa x $\frac{3}{5} = \frac{1}{5}$ della tariffa
- comune C = $\frac{1}{3}$ tariffa x $\frac{2}{5} = \frac{2}{15}$ della tariffa

3) Caso di 3 comuni, di cui uno sede dell'attività estrattiva e un comune dove hanno sede solo gli impianti

CASO DI TRE COMUNI CON COMUNE A SEDE DI CAVA CON AREA ESTRATTIVA E COMUNE B SEDE DI CAVA CON SOLO AREA IMPIANTI MA NON AREA ESTRATTIVA, COMUNE C NON SEDE DI CAVA



LEGENDA SCHEMA	
A1	AREA DI INCIDENZA DELLA CAVA DAL BUFFER DI 500 MT. SUL COMUNE "A"
A4	SUPERFICI STRADALI DI COMPETENZA DEL COMUNE "A" SU CUI IMPATTA IL TRAFFICO DI CAVA
B1	AREA DI INCIDENZA DELLA CAVA DAL BUFFER DI 500 MT. SUL COMUNE "B"
B2	AREA DI INCIDENZA DELLA CAVA DAL BUFFER DI 500 MT. NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE "B"
B3	AREA DI INCIDENZA DELLE IMMISSIONI DI RUMORE DI VOLATE > 3DB NEL CENTRO ABITATO ESTERNO AL BUFFER DI 500 MT. DEL COMUNE "B"
B4	SUPERFICI DELLE CARREGGIATE STRADALI DI COMPETENZA DEL COMUNE "B" SU CUI IMPATTA IL TRAFFICO DI CAVA
C1	AREA DI INCIDENZA DELLA CAVA DAL BUFFER DI 500 MT. SUL COMUNE "C"
C2	AREA DI INCIDENZA DELLA CAVA DAL BUFFER DI 500 MT. NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE "C"
C3	AREA DI INCIDENZA DELLE IMMISSIONI DI RUMORE NEL CENTRO ABITATO ESTERNO AL BUFFER DI 500 MT. DEL COMUNE "C"
C4	SUPERFICI STRADALI DI COMPETENZA DEL COMUNE "C" SU CUI IMPATTA IL TRAFFICO DI CAVA


Ipotizzando che gli impatti complessivi siano distribuiti per il 40% sul comune A nel quale ha sede l'attività estrattiva, per il 40% sul comune B sede degli impianti, per il 20% sul comune C non sede di attività estrattiva, la tariffa complessiva sarà articolata come segue (vedi tabella, foglio di calcolo n. 3).

La tariffa complessiva sarà articolata con:

- comune A = $\frac{2}{3}$ tariffa
- comune B = $\frac{1}{3}$ tariffa $\times \frac{4}{6} = \frac{2}{9}$ della tariffa
- comune C = $\frac{1}{3}$ tariffa $\times \frac{2}{6} = \frac{1}{9}$ della tariffa

4) Caso di 4 comuni, di cui due sede dell'attività estrattiva e due non sede di attività estrattiva, con impatto inferiore a 1/3

CASO DI QUATTRO COMUNI CON COMUNI A E B SEDE DI CAVA CON AREA ESTRATTIVA E COMUNI C E D NON SEDE DI CAVA




LEGENDA SCHEMA	
A1	AREA DI INCIDENZA DELLA CAVA DAL BUFFER DI 500 MT. SUL COMUNE "A"
A4	SUPERFICI STRADALI DI COMPETENZA DEL COMUNE "A" SU CUI IMPATTA IL TRAFFICO DI CAVA
B1	AREA DI INCIDENZA DELLA CAVA DAL BUFFER DI 500 MT. SUL COMUNE "B"
B2	AREA DI INCIDENZA DELLA CAVA DAL BUFFER DI 500 MT. NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE "B"
B3	AREA DI INCIDENZA DELLE IMMISSIONI DI RUMORE DI VOLATE > 3DB NEL CENTRO ABITATO ESTERNO AL BUFFER DI 500 MT. DEL COMUNE "B"
B4	SUPERFICI STRADALI DI COMPETENZA DEL COMUNE "B" SU CUI IMPATTA IL TRAFFICO DI CAVA
C1	AREA DI INCIDENZA DELLA CAVA DAL BUFFER DI 500 MT. SUL COMUNE "C"
C2	AREA DI INCIDENZA DELLA CAVA DAL BUFFER DI 500 MT. NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE "C"
C3	AREA DI INCIDENZA DELLE IMMISSIONI DI RUMORE NEL CENTRO ABITATO ESTERNO AL BUFFER DI 500 MT. DEL COMUNE "C"
C4	SUPERFICI STRADALI DI COMPETENZA DEL COMUNE "C" SU CUI IMPATTA IL TRAFFICO DI CAVA
D1	AREA DI INCIDENZA DELLA CAVA DAL BUFFER DI 500 MT. SUL COMUNE "D"
D3	AREA DI INCIDENZA DELLE IMMISSIONI DI RUMORE NEL CENTRO ABITATO ESTERNO AL BUFFER DI 500 MT. DEL COMUNE "D"
D4	SUPERFICI STRADALI DI COMPETENZA DEL COMUNE "D" SU CUI IMPATTA IL TRAFFICO DI CAVA

Ipotizzando che sul comune A si estrae il 40% del volume autorizzato e si ha il 30% degli impatti, sul comune B si estrae il 30% del volume autorizzato e si ha il 50% degli impatti. Per i due comuni limitrofi C e D l'impatto degli effetti delle attività di escavazione è pari al 10% ciascuno. **(vedi tabella, foglio di calcolo n. 4).**

La tariffa complessiva sarà articolata con:

- comune A = $\frac{2}{3} \cdot 0,4 \text{ tariffa} + (\frac{1}{3} \text{ tariffa} - 20\% \text{ tariffa}) \cdot 0,3 / 0,8 = 0,32$
- comune B = $\frac{2}{3} \cdot 0,6 \text{ tariffa} + (\frac{1}{3} \text{ tariffa} - 20\% \text{ tariffa}) \cdot 0,5 / 0,8 = 0,48$
- comune C = 10% tariffa
- comune D = 10% tariffa





REGIONE LOMBARDIA

**Direzione Generale Ambiente e Clima
Unità Organizzativa Economia Circolare e Tutela delle Risorse Naturali**

ALLEGATO B

**DETERMINAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESTRATTIVA DI CAVA,
RELATIVAMENTE AGLI INCENTIVI PER IL RISPARMIO DI MATERIE PRIME E
ALL'ADOZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 15, DELLA LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2021, N. 20.**

1 Premessa

La l.r. 20/21 all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b) e comma 5, prevede incentivi per il risparmio di materie prime in caso vengano effettuate attività di recupero o riciclo di rifiuti, anche non localizzate nel medesimo sedime di cava, in proporzione ai volumi recuperati o riciclati e commercializzati in luogo dei materiali di cava.

La Regione, inoltre, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della medesima l.r. 20/2021, riconosce e promuove, tra l'altro, l'adozione di sistemi di gestione della qualità, il risparmio energetico, l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile e l'innovazione tecnologica nell'attività estrattiva, con l'obiettivo di migliorare lo sviluppo industriale del settore, la salute e la sicurezza sul lavoro anche mediante l'utilizzo di sistemi basati su tecnologie avanzate e, nel contempo, tutelare l'ambiente e migliorare la qualità del paesaggio.

Gli incentivi riguardano:

- La proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, fino a due anni, ulteriori rispetto ai termini di 5 anni previsti dalla legge.
- La riduzione della tariffa a cui è soggetta l'escavazione del materiale di cava, in misura non superiore al 20 per cento.
- La riduzione delle garanzie finanziarie per la coltivazione di sostanze minerali.

2 Disposizioni per gli incentivi inerenti il risparmio di materie prime

Gli incentivi saranno di duplice natura:

- a) Economica (riduzione della tariffa di escavazione) - a base annuale;
- b) Amministrativa (estensione della durata dell'autorizzazione oltre i termini di legge) - a fine autorizzazione.

2.1 Settore merceologico delle sabbie e ghiaie

Gli incentivi si applicano ai "titolari" di autorizzazione o concessione di cava sul territorio regionale, purché in possesso anche dell'autorizzazione di cui all'articolo 208, commi 1 e 15 o AIA/AUA per gli impianti di recupero dei rifiuti, o titolari di impianti di recupero di cui all'articolo 216, comma 1 del D.Lgs. 152/2006. Sono altresì considerati "titolari" le società dotate di autorizzazione o concessione di cava sul territorio regionale che nell'ambito di un gruppo societario controllino o siano controllate (ex art. 2359 del Codice Civile) da un soggetto in possesso anche dell'autorizzazione di cui all'articolo 208, commi 1 e 15 o AIA/AUA per gli impianti di recupero dei rifiuti, o titolare di impianti di recupero di cui all'articolo 216, comma 1 del D.Lgs. 152/2006."

In attuazione dei principi dell'economia circolare, ai fini degli incentivi, saranno considerati tutti gli aggregati prodotti dall'attività di recupero e commercializzati in luogo del materiale di cava aventi caratteristiche ed utilizzi come di seguito indicato, indipendentemente dai quantitativi dei rifiuti in ingresso.

Nel caso di impianti mobili di recupero di cui all'articolo 208, comma 15, la riduzione delle tariffe dei diritti di escavazione si applica, purché la conduzione di campagne di attività di

recupero si svolga in regione Lombardia o, se fuori regione, in un raggio non superiore a 30 km dalla cava.

Nel caso in cui lo stesso titolare sia in possesso di autorizzazioni o concessioni relative a più cave in ambito regionale, per il calcolo della riduzione della tariffa dei diritti di escavazione si fa riferimento all'autorizzazione di cava più prossima territorialmente all'impianto di produzione di aggregato riciclato o artificiale.

La misura per il calcolo della quantità di aggregato riciclato o artificiale prodotto dall'attività di recupero e commercializzato in luogo del materiale di cava, per la proroga del titolo autorizzatorio/concessorio e per la riduzione della tariffa di escavazione, è data dalla quantità di mc complessivi (utilizzando il fattore di conversione riportato in Market inerti nel caso di computo in peso) di materiali riciclati commercializzati al posto dei materiali naturali di cava, indipendentemente dai rifiuti in ingresso all'operazione di recupero, quindi al netto degli scarti.

Si è considerata la sola attività riferibile all'operazione R5 (Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche), come individuata dall'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, in quanto individua l'attività per il recupero di materia inorganica, sostitutiva di materiale naturale di cava.

Per il calcolo dell'incentivo, il conteggio viene effettuato annualmente in sede di quantificazione del materiale estratto applicando uno sconto del 20% della tariffa su un volume di materiale naturale scavato equivalente a quello del volume aggregato riciclato o artificiale commercializzato in luogo del materiale di cava, purché tale volume sia superiore a 10.000 mc; nel caso in cui non si raggiunge la soglia di 10.000 mc il volume andrà conteggiato nell'anno successivo (Esempio: se si commercializzano 15.000 mc di aggregato riciclato o artificiale si applica lo sconto su 15.000 mc di materiale naturale scavato; se si commercializzano 8.000 mc di aggregato riciclato o artificiale, tale volume sarà computato nel calcolo dell'incentivo l'anno successivo).

La riduzione della tariffa dei diritti di escavazione si applica relativamente agli aggregati riciclati e artificiali commercializzati marcati CE rispetto alle seguenti norme tecniche:

NORME	TITOLO
UNI EN 12620	Aggregati per calcestruzzo
UNI EN 13043	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico
UNI EN 13055	Aggregati leggeri
UNI EN 13139	Aggregati per malta
UNI EN 13242	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
UNI EN 13383-1	Aggregati per opere di protezione (armourstone) - specifiche
UNI EN 13450	Aggregati per massicciate per ferrovie

Si prevede la possibilità di ulteriore proroga del titolo autorizzatorio/concessorio di un anno se il volume di aggregato riciclato o artificiale commercializzato durante tutto il periodo di autorizzazione è almeno pari al volume di materiale naturale escavabile in un

anno in base alla autorizzazione (inteso come volumetria media annua rispetto al volume autorizzato nel periodo di autorizzazione), e di due anni se il volume di aggregato riciclato o artificiale commercializzato è almeno pari al volume di materiale naturale escavabile in due anni in base alla autorizzazione. Per il calcolo dell'indice (tonnellate/mc complessivi), sopra richiamato, si farà riferimento a quanto materiale si è recuperato/riciclato e commercializzato un anno prima della scadenza del titolo autorizzatorio o concessorio.

I titolari di autorizzazione o concessione di cava sono tenuti alla registrazione e alla compilazione dell'applicativo Market inerti di cui all'articolo 4, comma 2, della l.r. 20/2021 e comunicano annualmente a Province e Comuni i quantitativi di aggregato riciclato o artificiale commercializzato in luogo del materiale di cava; per l'eventuale verifica dei dati comunicati, con riferimento ai quantitativi di aggregati prodotti dal recupero dei rifiuti, si potrà fare riferimento anche alla banca dati ORSO, al Market inerti, al MUD, nonché alle dichiarazioni statistiche annuali.

Per la riduzione della tariffa e per richiesta di ulteriore proroga il titolare dell'autorizzazione/concessione di cava presenta istanza agli Enti competenti allegando una dichiarazione che attesti la titolarità dell'impianto di recupero e, i quantitativi di aggregato riciclato commercializzato; le ricevute di vendita dovranno essere rese disponibili per gli eventuali controlli. I Comuni istruiscono le richieste pervenute in merito alla riduzione delle tariffe e determinano il pagamento delle tariffe di escavazione, comunicando alle Province o alla Città metropolitana di Milano e alla Regione le relative quote di competenza ai sensi dell'articolo 18, comma 3.

2.2 Settore merceologico pietre ornamentali

Per il settore merceologico delle pietre ornamentali, gli incentivi si applicano ai "titolari" di autorizzazione o concessione di cava sul territorio regionale, per i risparmi di materia prima conseguiti mediante l'ottimizzazione della resa di produzione dei blocchi lapidei di pietra naturale da taglio rispetto alla produzione di pietrisco.

Considerato che, per i materiali lapidei, la resa estrattiva dipende non solo dalle caratteristiche dei giacimenti, ma da ogni singola attività estrattiva, si prevede per le cave attive di definire un aumento della produzione di blocchi lapidei prodotti (resa estrattiva) del 10% e 20% rispetto al valore medio degli ultimi 5 anni (desunto dai dati statistici riferiti alla singola cava).

La misura per il calcolo della resa di produzione nella singola cava dei blocchi lapidei è data dal valore, desunto dai dati statistici relativi alla cava, prodotto in:

- Tonnellate/mc dei blocchi lapidei estratti/materiale totale di cava estratto riferite al periodo di vigenza del titolo autorizzatorio o concessorio per la proroga;
- Tonnellate/mc dei blocchi lapidei estratti/materiale totale di cava estratto riferito all'anno solare per la riduzione della tariffa di escavazione.

Si ritiene di prorogare il termine di scadenza dell'autorizzazione o della concessione fino ad un anno e di ridurre la tariffa di escavazione, dovuta per l'anno solare di riferimento, del 10%, qualora la percentuale dei blocchi lapidei estratti sia superiore al 10% in peso rispetto al rispetto al valore medio degli ultimi 5 anni (desunto dai dati statistici riferiti alla singola cava). Nel caso in cui la percentuale dei blocchi lapidei estratti sia uguale o

superiore al 20% in peso rispetto agli stessi parametri, il termine di scadenza dell'autorizzazione o della concessione potrà essere prorogato fino a due anni e la tariffa di escavazione, dovuta per l'anno solare di riferimento, potrà essere ridotta del 20%.

Per la riduzione della tariffa il titolare dell'autorizzazione/concessione di cava presenta istanza agli Enti competenti attestando l'aumento della resa produttiva, come da dati statistici prodotti, rispetto al valore medio degli ultimi 5 anni (desunto dai dati statistici riferiti alla singola cava). I Comuni, ferma la facoltà di verifica del dato in contraddittorio, istruiscono le richieste pervenute in merito alla riduzione delle tariffe e determinano il pagamento delle tariffe di escavazione, comunicando alle Province o alla Città metropolitana di Milano e alla Regione le relative quote di competenza ai sensi dell'articolo 18, comma 3.

3. Incentivi per la promozione delle certificazioni ambientali, salute e sicurezza e della qualità

L'incentivo si applica ai "titolari" di autorizzazione o concessione di cava sul territorio regionale.

Si prevede di ridurre il valore delle fideiussioni per la quota parte che garantisce le tariffe di escavazione, con la riduzione pari a al 10% delle tariffe di escavazione, per ogni certificazione ISO posseduta (fra 9001 – sistemi di gestione della qualità, - 14001 - sistemi di gestione ambientali, 45001 - sistemi di gestione della salute e della sicurezza, 50001 - sistemi di gestione dell'energia) fino al massimo di un 40%; un'ulteriore riduzione complessiva del 10% è riconosciuta in caso il titolare possieda una certificazione EMAS oppure una certificazione EPD sul prodotto principale dell'attività.

Il titolare richiedente l'autorizzazione/concessione all'esercizio dell'attività estrattiva di cava, per la riduzione delle garanzie finanziarie, ai sensi dell'articolo 17, della l.r. 20/21, dovrà trasmettere le certificazioni possedute alla Provincia o la Città metropolitana di Milano. In caso di acquisizione della certificazione successivamente al rilascio dell'autorizzazione, la Provincia procede al ricalcolo della fideiussione su istanza del titolare dell'autorizzazione/concessione.

Alla data di scadenza della certificazione l'operatore dovrà presentare la documentazione attestante il mantenimento della certificazione.